

**ORDINE DEL GIORNO
N. 179**

**PREVISIONE DELLE CLAUSOLE
SOCIALI NELLA DISCIPLINA
REGIONALE IN MATERIA DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**

Presentato dai Consiglieri regionali:

*APPIANO ANDREA (primo firmatario), CONTICELLI NADIA,
FERRENTINO ANTONIO, GRIMALDI MARCO, OTTRIA DOMENICO
VALTER*

Protocollo CR n. 2237

Presentato in data 20/01/2015

Approvato



no. 18
20/1/2015

9:11 20 GEN 2015 A01000 000128



Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

CC.02-18-02/182/2015/X

ORDINE DEL GIORNO N. 179

collegato al Disegno di legge regionale n. 67 "Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale"
ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento interno

Oggetto: Previsione delle clausole sociali nella disciplina regionale in materia di trasporto pubblico locale

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premesso che

- con la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 la Regione Piemonte ha disciplinato la materia del trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che ha conferito alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di TPL;
- sulla base della l.r. 1/2000 sono stati approvati gli strumenti di programmazione del settore, ovvero il Piano regionale dei trasporti e il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale, che definisce gli obiettivi d'organizzazione e produzione del servizio, l'assetto dei servizi minimi, la ripartizione delle risorse, la politica tariffaria, i contratti di servizio, la rete dei servizi amministrati dalla Regione, gli indirizzi programmatici dei servizi delegati e il sistema di monitoraggio. Tali atti sono alla base delle gare bandite per l'affidamento dei servizi nell'ambito del TPL;

considerato che

- il meccanismo della gara per l'affidamento dei servizi, di per sé potenzialmente vantaggiosa per le casse erariali, nasconde anche delle insidie: la scarsa affinità alla concorrenza che talora contraddistingue alcune imprese fa sì che al posto della competitività, della capacità organizzativa e della applicazione di adeguate economie di scala ci si limiti al taglio del costo del lavoro quale unico elemento utile a presentare offerte con il maggior ribasso;
- al fine di evitare effetti sociali e economici negativi nell'ambito del processo di liberalizzazione dei trasporti è opportuna l'inclusione nella normativa di settore di clausole sociali, ovvero regole di comportamento sociale che le imprese devono rispettare;
- la previsione di tali clausole è altresì in linea con quanto disposto dall'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. Spending review bis), come modificato dalla Legge di stabilità 2013: nella ripartizione alle regioni del Fondo relativo al TPL infatti devono essere stabiliti criteri finalizzati ad incentivare le regioni a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e gestione dei servizi di trasporto anche mediante la definizione di appropriati livelli occupazionali;

rilevato che

- alcune regioni italiane hanno già provveduto ad inserire nella propria normativa quadro in materia di trasporto pubblico locale siffatte clausole sociali. In particolare, ad esempio, la Lombardia ha previsto, nell'approvazione delle linee guida per l'affidamento dei servizi e la partecipazione degli operatori alle gare, che nei relativi bandi e nei contratti di servizio siano apposte clausole atte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di settore e le condizioni economiche e normative stabilite dalla contrattazione integrativa;
- per quanto riguarda i subaffidamenti inoltre la Regione Liguria ha, ad esempio, previsto invece che tutte le previsioni contrattuali di natura normativa o economica

relative ai lavoratori dipendenti siano monitorate anche per le imprese subaffidatarie, concorrendo alla rendicontazione complessiva dei parametri in proporzione alla quota di servizio loro assegnata;

constatato che

- il Disegno di legge regionale n. 67 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale) attualmente in discussione in Consiglio regionale prevede, all'articolo 15, estese modifiche alla citata l.r. 1/2000 che riguardano, tra l'altro, l'assetto qualitativo oltre che quantitativo dei servizi di TPL e intervengono sulle funzioni svolte dalla Regione mediante i propri strumenti di programmazione;
- appare pertanto auspicabile ed opportuno sollecitare la Giunta regionale del Piemonte ad impegnarsi in questa sede affinché siano previste modifiche alla l.r. 1/2000 in modo tale da inserire opportuni riferimenti alle clausole sociali;

IMPEGNA

la Giunta regionale del Piemonte

- a prevedere che nei futuri atti deliberativi, che stabiliranno i criteri per gli appalti del trasporto pubblico locale, siano incluse clausole sociali da inserire nei bandi, nei contratti e nei subaffidamenti relativi a tutto il settore.

Torino, 20 gennaio 2015